

# PARROCCHIA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

ALESSANDRO ROSARIO RIZZA

## 1. INTRODUZIONE

LA Corte di Cassazione si è pronunciata, per la prima volta, sull'esistenza della parrocchia come ente giuridico nell'ordinamento italiano.<sup>1</sup> Il provvedimento si lascia apprezzare per due motivi principali: in primo luogo, i giudici di legittimità hanno razionalizzato il pensiero, nel merito condivisibile, della Corte territoriale; in secondo luogo si è restituita coerenza dogmatica ad alcuni approdi della Corte di Cassazione, che ebbe modo di pronunciarsi sulla capacità giuridica di altri enti ecclesiastici minori, pur tuttavia senza approfondire l'iter argomentativo su cui la stessa statuizione si fondava. La dottrina, da parte sua, non ha mai focalizzato l'attenzione sulla capacità giuridica della parrocchia, dandone per appurata la personalità, anche e soprattutto alla luce del nuovo concordato e della possibilità, per ogni parrocchia, di poter ottenere il riconoscimento agli effetti civili. Con il presente lavoro si cercherà di approfondire alcuni punti cardine del provvedimento, cercando di ricollocare l'esistenza dell'ente nella teoria generale sulla soggettività giuridica, muovendosi – a rette parallele – tra il diritto pubblico e quello ecclesiastico, facendo preliminarmente cenno agli aspetti processual-civilistici della vicenda.

La problematica affrontata ruota intorno all'art. 29 della l. 20 maggio 1985, n. 222 (contenente le Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni dello Stato italiano e gli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici, d'ora in avanti nel testo "Norme").<sup>2</sup> Secondo la disposizione in esame, a seguito della richiesta avanzata dalla parrocchia, è possibile per questa ottenere il riconoscimento della personalità giuridica attraverso un decreto ministeriale. La disciplina, ai fini

alessandrorosario.rizza@unite.it, Of Counsel presso Studio Legale Rizza - Trieste

<sup>1</sup> L'ordinanza in commento è inedita ed è stata segnalata sull'Osservatorio Giuridico Legislativo della Conferenza Episcopale Italiana. Per quanto riguarda l'ente parrocchia, con particolare riferimento agli aspetti amministrativi, si rimanda all'*Istruzione in materia amministrativa* (2005), «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», 8/9, 2005, spec. pp. 382-392.

<sup>2</sup> Secondo la disposizione in esame «le parrocchie costituite dall'ordinamento canonico (...) acquistano la personalità civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'Interno che conferisce (...) alle parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto».

che qui interessano, pone all'interprete due principali questioni: prima di tutto, ci si può domandare se – prima dell'intervento del decreto ministeriale – la parrocchia possa comunque avere una sorta di rilevanza all'interno degli ordinamenti giuridici stranieri e in secondo luogo se il decreto ministeriale costituisca un nuovo soggetto di diritto del tutto autonomo rispetto a quello precedente (ed è la tesi avanzata dai ricorrenti) ovvero se si possa trattare del medesimo soggetto che acquista la personalità giuridica agli effetti civili (tesi avallata dalla pronuncia in esame). La questione è stata avvertita come di massima importanza dalla Sesta Sezione, tant'è che il Sostituto Procuratore Generale, pur non avendo rassegnato le conclusioni nel caso in esame, aveva proposto la rimessione della questione alle Sezioni Unite o – tutt'al più – all'udienza pubblica.

Tuttavia, la questione può essere risolta attraverso un'attenta analisi delle fonti giuridiche e il supporto della giurisprudenza di legittimità, motivo per cui, probabilmente, la rimessione della causa alle Sezioni Unite è sembrata eccessiva, ed è stata disattesa dal collegio, che ha optato per la pronuncia in camera di consiglio. Vorrei solo osservare che a differenza della modalità operativa della Terza Sezione civile, che ritiene opportuno rimettere le questioni giuridiche di rilevante importanza all'udienza pubblica, la Prima ha invece consolidato un orientamento di "diritto vivente"<sup>3</sup> che le permette di pronunciarsi su questioni rilevanti anche attraverso il giudizio camerale, rilevandosi fin d'ora che – nonostante l'utilizzo del provvedimento ordinatorio – la Corte di Cassazione ha emesso un'ordinanza assimilabile, per quanto concerne la motivazione, a una sentenza.<sup>4</sup>

## 2. IL FATTO

La questione trae origine dall'esercizio dell'*actio nullitatis*, attraverso la quale si è sostenuta l'inesistenza delle sentenze pronunciate nel corso del giudizio intrapreso da un soggetto in rappresentanza di una parrocchia asserita inesistente. I ricorrenti, dopo tre gradi di giudizio, nel primo dei quali erano risultati anche vincitori (ed altrettanto, sebbene parzialmente, in Cassazione), sostengono che il soggetto con cui si è litigato in quel processo non esista. Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 524 emessa nel 1994, rigettava la do-

<sup>3</sup> Sulla controversa definizione, fondata sulla divergenza tra *law in the books* e *law in action*, v. per tutti G. ZAGREBELSKY, *La dottrina del diritto vivente*, in *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale. Atti del convegno, Trieste 26-28 maggio 1986*, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 110-113.

<sup>4</sup> Su questi e altri aspetti del giudizio camerale si può vedere il lavoro di D. MALTESE, *I procedimenti in camera di consiglio: profili generali*, «Rivista di diritto civile», 1997, pp. 565-580, che prende anche in esame il rapporto tra *actio nullitatis* e pronuncia emessa in camera di consiglio.

manda proposta dal rev. Ciccolella nella qualità di parroco della parrocchia di San Giovanni Battista in Formia (d'ora innanzi "parrocchia"), nei confronti dei Buttaro, volta ad ottenere la condanna alla demolizione delle opere realizzate all'interno del complesso edilizio di parte attrice.<sup>5</sup> Viceversa, il giudice di prime cure accoglieva la domanda riconvenzionale e dichiarava acquisito per usucapione l'importante complesso immobiliare oggetto del contendere. Nelle more del primo grado di giudizio, instaurato nel lontano 1984, interveniva – nel 1986 – il decreto del Ministero dell'interno che riconosceva la personalità civile della parrocchia, ai sensi dell'art. 29 delle Norme. La sentenza del giudice di primo grado veniva riformata dalla Corte d'Appello di Roma che, con sentenza n. 1524 del 1997, condannava gli appellanti al rilascio dei beni immobili. Per ultimo, la Corte di Cassazione respingeva i due motivi d'impugnazione dei Buttaro e accoglieva solo il terzo motivo, limitatamente al capo di condanna all'arretramento delle costruzioni realizzate sul confinante terreno di loro proprietà.<sup>6</sup> Con atto di citazione notificato in data 11 dicembre 2001, i Buttaro chiedevano al Tribunale di Latina (sezione distaccata di Gaeta) di dichiarare l'inesistenza delle tre sentenze, di cui si è appena dato conto, in quanto emesse nei confronti di un soggetto inesistente. Il Tribunale di Latina dichiarava l'inammissibilità della domanda, in quanto coperta dal giudicato implicito, rilevando un difetto assoluto di legittimazione in capo al soggetto conferente la procura, trattandosi di un presupposto processuale della domanda. La Corte d'Appello di Roma, pur dichiarando ammissibile l'*actio nullitatis*, riteneva la pretesa infondata nel merito, statuendo che la parrocchia già nel 1983 è persona giuridica pubblica *in iure canonico* (can. 515 § 3 CIC 1983), e che – ad ogni modo – trovano applicazione le disposizioni generali degli artt. 36-42 c.c., perché, a prescindere dal riconoscimento statale della personalità giuridica, gli enti della Chiesa sono comunque soggetti di diritto: «quelli che non l'hanno ottenuta (perché non possono ottenerla o perché non l'hanno richiesta o perché, pur avendola chiesta, non è stata ancora loro concessa) non per questo non sono soggetti di diritto». La Corte territoriale rilevava ancora che nel caso di specie fos-

<sup>5</sup> Il parroco chiedeva di condannare i convenuti alla «demolizione di tutte le opere realizzate in prossimità o all'interno del complesso edilizio di proprietà di parte attrice denominato Sant'Antonio in Monticelli composto da una chiesa, sagrestia, canonica, sagrato; al rilascio del piazzale, della canonica e del salone attigui alla Chiesa, l'accesso ai quali era impedito da un cancello con lucchetto installato dal convenuto; al risarcimento dei danni ex art. 872 c.c.».

<sup>6</sup> Cass. civ., 12 settembre 2000, n. 12040, *inedita*. I giudici della Corte territoriale rilevano che la Corte di Cassazione «respinse i primi due motivi di impugnazione ed, in accoglimento del terzo, annullò la sentenza C.A. Roma n. 1524/97 limitatamente al capo di condanna dei Buttaro all'arretramento di costruzioni realizzate sul confinante terreno di loro proprietà rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Roma».

se comunque intervenuto il *ius superveniens* delle Norme, nonché il decreto ministeriale riconoscente la personalità civile della parrocchia. Il fenomeno in questione non importerebbe la nascita di un nuovo soggetto, bensì consisterebbe in «una vicenda meramente evolutivo modificativa dello stesso».<sup>7</sup> Ricorre in Cassazione Luigia Buttarò, in proprio e quale erede di Francesco Buttarò, affidandosi a due motivi di ricorso che, per il loro stretto legame, la Corte di Cassazione ha deciso di trattare congiuntamente: il primo motivo è la falsa applicazione degli artt. 36-42 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. contestando l'inidoneità della parrocchia a porsi come soggetto dell'ordinamento senza un previo riconoscimento della personalità civile e contestando che la Corte d'Appello ha riferito alla parrocchia soggettività giuridica senza accertare la sua pregressa idoneità ad assumere la titolarità di diritti e obblighi patrimonialmente rilevanti. Il secondo motivo di ricorso riguarda la falsa applicazione degli artt. 28 e 29 delle Norme in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. contestandosi l'assunto secondo cui esse abbiano trasformato le parrocchie da enti di fatto a persone giuridiche. Secondo i ricorrenti, le Norme sarebbero finalizzate a creare un soggetto nuovo (e prima di esse inesistente) nell'ordinamento giuridico italiano.

### 3. GLI ASPETTI PROCESSUALI DELLA VICENDA

Qualche riflessione sull'ammissibilità della domanda: inizialmente il Tribunale di Latina, operando nella sezione distaccata di Gaeta, ha ritenuto che la questione fosse inammissibile in quanto coperta dal giudicato, ed in tal senso non si sarebbe più potuta contestare la legittimazione ad agire del parroco nel precedente processo. Il ragionamento del giudice di prime cure si basa sulla constatazione che il giudicato copre non solo quanto espressamente dedotto, ma anche quanto astrattamente deducibile, che va a porsi come precedente logico necessario della pronuncia del giudice.<sup>8</sup> Sulla legitti-

<sup>7</sup> App. Roma, 28 novembre 2012, n. 5984, *inedita*.

<sup>8</sup> Si tratta del giudicato implicito, su questa particolare tematica si rimanda al recente studio di M. DE CRISTOFARO, *Giudicato e motivazione*, «Rivista di diritto processuale», 2017, pp. 41-87. Secondo l'Autore «il rapporto tra accertamento, motivazione e giudicato si perde, perché per definizione si postula che l'efficacia di giudicato promani dal silenzio, ossia nonostante l'assenza di un accertamento su una determinata pregiudiziale di merito che trovi altresì riscontro nella motivazione» (p. 51). Sul punto si sarebbe costituito un giudicato implicito in quanto la pronuncia «logicamente presuppone la definizione dell'oggetto processuale del giudizio nel senso della sussistenza delle condizioni di decidibilità della causa nel merito» (M. DE CRISTOFARO, *op. ult. cit.*, p. 52). Questa riflessione, inoltre, apre lo sguardo alla tesi del «doppio oggetto del giudizio» sostanziale e processuale su cui ha scritto C. CONSOLO, *Il cumulo condizionale di domande*, Padova, CEDAM, 1985, *passim* il quale però riprende sostanzialmente il pensiero di E. ALLORIO, *Critica della teoria del giudicato implicito*, «Rivista di diritto processuale civile», 1938, p. 250 secondo cui «è vero ed è intuitivo che una decisione affermativa da parte del giudice adito circa il proprio potere di giudicare sul merito deve ne-

mazione ad agire si sarebbe formato un giudicato implicito, in quanto tra la questione su cui il giudice si è pronunciato espressamente e quella risolta in modo implicito sussiste non tanto un rapporto di causa/effetto, quanto un nesso di dipendenza talmente imprescindibile che non si può risolvere una questione senza prima aver deciso anche l'altra:<sup>9</sup> il giudicato implicito, per dirla con Claudio Consolo, si sarebbe generato nel (e dal) silenzio del comportamento di parte.<sup>10</sup> La stessa Corte di Cassazione, nella prima sentenza emessa tra le stesse parti, si era pronunciata, incidentalmente, sulla legittimazione della parrocchia osservando che «è appena il caso di ricordare, al riguardo, come il giudicato si formi anche sulle questioni la cui decisione, pur adottata nel contesto della motivazione ma non riportate tra quelle espressamente inserite nel dispositivo, di queste tuttavia rappresentino, come nella specie, un antecedente logico necessario».<sup>11</sup>

cessariamente prendere la *decisione* nel merito». Tra i molteplici approdi giurisprudenziali si rimanda, a titolo esemplificativo, a Cass. civ., 14 gennaio 2002, n. 349, in banca dati elettronica *pluris-cedam.utetgiuridica.it*; Cass. civ., 21 giugno 2004, n. 11493, in *Gius*, 2004, p. 3858; Cass. civ., Sez. Un., 27 aprile 2005, n. 8692, «Rivista delle cancellerie», 2005, p. 436 secondo cui «il giudicato si forma non soltanto sulle questioni oggetto di puntuale pronuncia nel dispositivo ma anche su quelle espressamente trattate e decise nella motivazione che rispetto alle prime presentino carattere autonomo nonché su quelle, pur non espressamente trattate e decise, che delle stesse rappresentino, nondimeno, presupposti logici e necessari e s'intendano, pertanto, implicitamente decise».

<sup>9</sup> Cass. civ., Sez. Un., 29 aprile 2003, n. 6632, «Diritto e pratica tributaria», 2003, p. 1376, secondo i giudici di legittimità «il giudicato implicito può dirsi formato solo se, da un lato, tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole essere stata risolta implicitamente sussiste un rapporto di dipendenza indissolubile tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione e, dall'altro, la questione decisa in modo espresso non sia stata impugnata».

<sup>10</sup> C. CONSOLO, *Postilla di completamento. Il giudicato ed il rilievo officioso della nullità del contratto: quanto e come devono essere ampi?*, «Corriere giuridico», 2013, pp. 184-188. L'Autore, adottando un approccio piuttosto critico verso il giudicato interno, nota che «il supposto sarebbe allora quello per cui “di ciò che sarebbe fin banale e scontato parlare si deve tacere” (per parafrasi, emendata, dal Wittgenstein) o, più modernamente, *the less, the more*. Senonché questa giustificazione ha un sapore *wishful thinking* ottativo: vorremmo fosse così, ci piacerebbe pensare che il silenzio incorpori una rapida ma accurata rassegna di tutte le forme di nullità che potrebbero emergere *ex actis*, anziché esprimere (almeno talora) un atteggiamento di semplice disattenzione in capo al giudice, in qualche modo speculari a quello denotato dai difensori. L'esperienza e il vissuto senso pratico, tuttavia, suggeriscono che non sporadicamente la disponibilità (e/o capacità) di osservazione è semplicemente monca ed assopita» (p. 186).

<sup>11</sup> Cass. civ., 12 settembre 2000, n. 14040, *inedita*. I giudici di legittimità osservano ancora che «solo per completezza devesi rilevare come le questioni della legittimazione della parrocchia e della proprietà della stessa sui beni *de quibus*, oggetto di trattazione nella memoria *ex art.* 378 c.p.c. e da parte del difensore dei ricorrenti nella discussione orale, non possono trovare ingresso in questa sede, non solo in quanto non dedotte nel ricorso – ai cui motivi né memorie né esposizione orale, destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire quanto in essi esposto, possono aggiungerne altri, come, d'altronde, neppure possono ampliare od

La Corte territoriale e la Corte di Cassazione non hanno però condiviso questa impostazione e hanno, di converso, ritenuto ammissibile l'azione di nullità. I giudici hanno fatto riferimento a quell'orientamento secondo cui la sentenza emessa nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente sarebbe anch'essa giuridicamente inesistente e tale vizio potrebbe essere fatto valere solo attraverso l'azione di nullità. Sul punto, i giudici di legittimità hanno già avuto modo di osservare che la sentenza «in quanto resa nei confronti di soggetto giuridicamente inesistente e quindi priva dei presupposti necessari per la produzione dell'effetto di certezza giuridica proprio del giudicato, va considerata come inesistente. Deve pertanto logicamente argomentarsi (...) che avverso tale pronuncia – la cui giuridica inesistenza può esser fatta valere al di fuori del processo in cui è intervenuta con un'autonoma *actio nullitatis*». <sup>12</sup> Il pensiero della Corte territoriale – e, seppur implicitamente, della Corte di Cassazione – sembrerebbe fondarsi sulla rituale proposizione di un'azione di nullità del precedente giudizio, e in questo senso sottratta alla generale regola di conversione dei motivi di nullità in mezzi di gravame: ciò perché, nel precedente giudizio, i ricorrenti non avevano mai lamentato che difettesse in capo alla parrocchia la *legitimatío ad causam* (trattandosi di beni di proprietà di un altro ente come, ad esempio, la Curia Vescovile) e neppure la *legitimatío ad processum* in capo al parroco, bensì che quest'ultimo – instaurando il giudizio prima dell'entrata in vigore delle Norme – aveva agito in nome di un soggetto all'epoca inesistente e pertanto tra le parti non si era potuto instaurare nessun rapporto processuale valido. Se è questa l'interpretazione corretta, la formazione del giudicato implicito andrebbe esclusa sulla circostanza del fatto che questo ha per presupposto minimo l'esistenza di un rapporto processuale, nel caso di specie revocato in dubbio attraverso il ricorso: l'esistenza della parte processuale si collocerebbe tra i presupposti di esistenza del giudizio, il cui difetto andrebbe accertato con l'azione di nullità, né l'esistenza della parte potrebbe collocarsi

integrare o specificare il contenuto di quelli già proposti – ma anche in quanto decise in senso sfavorevole ai ricorrenti stessi dal giudice di primo grado senza che costoro abbiano impugnato detto capo della sentenza, passato, quindi, in giudicato». Nel caso di specie, va detto che una pronuncia nel rito sarebbe potuta essere astrattamente ammissibile sulla constatazione che vi è stato un qualche, sebbene non argomentato ed esplicito, riconoscimento (da parte della giurisprudenza, della dottrina nonché da parte degli stessi ricorrenti) della parrocchia come ente di fatto, tale da poter revocare in dubbio la fondatezza dell'azione.

<sup>12</sup> È l'insegnamento di Cass. civ., 6 giugno 2000, n. 7569, in banca dati elettronica *pluriscedam.utetgiuridica.it*. In una successiva pronuncia, i giudici di legittimità, confermando questo orientamento, hanno rilevato che «la sentenza è nulla, o, per meglio dire, radicalmente inesistente (...), tutte le volte in cui manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, come nell'ipotesi in cui sia resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo di giudizio» (Cass. civ., 5 ottobre 2001, n. 12292, *ibidem*).

tra i presupposti c.d. di validità o procedibilità del processo. La problematica processuale, tuttavia, è risolta dalla Corte territoriale, sul rilievo che «l'*actio nullitatis* – ancorché astrattamente ammissibile – è da ritenersi infondata difettando il presupposto della giuridica inesistenza di uno dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse le sentenze avverso le quali la stessa è diretta».

#### 4. LINEE DI RICERCA E PRIMI RILIEVI

La decisione della Corte di Cassazione si basa sull'esigenza, avvertita a livello fattuale, che l'ordinamento giuridico non possa essere insensibile a un soggetto di diritto, considerandolo *tamquam non esset* solo perché questi non sia riconosciuto agli effetti civili e, dunque, improntata a dare un valore formale, e non sostanziale, al decreto. A parere di chi scrive, il discrimine è ravvisabile già nelle richieste avanzate dai ricorrenti, i quali hanno lamentato l'inesistenza della parrocchia, riferendosi testualmente a un «soggetto inesistente». Senonché, sembrerebbe più corretto discernere la personalità giuridica (acquisita in forza del decreto del Ministero dell'interno) dall'esistenza della parrocchia in quanto soggetto di diritto riconosciuto, anche di fatto, da un certo Stato.

In questo senso, il ricorrente, agendo con l'*actio nullitatis*, avrebbe dovuto dimostrare l'inesistenza della parrocchia come soggetto di diritto e, conseguentemente, provare che l'ordinamento giuridico italiano tratta l'ente ecclesiastico al pari di un soggetto inesistente. A questo punto, si sarebbe dovuto contestare il motivo dell'applicazione delle disposizioni generali civilistiche, innanzi a una prassi, piuttosto diffusa, di considerare la parrocchia come un soggetto di fatto, capace di inserirsi anche nel traffico economico, attraverso la conclusione di contratti e l'intrattenimento di rapporti giuridici con i terzi. La Corte territoriale, per legittimare l'esistenza della parrocchia come soggetto di diritto, menziona il *Codex Juris Canonici* del 1983, ma senza mai affermare espressamente che la sua esistenza possa desumersi dal diritto positivo canonico e successivamente si dice – forse in termini ultronei, sebbene come *obiter dictum* – che «non tutti gli enti della Chiesa ottengono il riconoscimento dello Stato», ma il problema – a livello pratico – sembrerebbe irrilevante, stante l'applicazione delle norme di diritto comune (artt. 36-42 c.c.). Com'è ravvisabile, attraverso un ragionamento non sempre lineare, la Corte d'Appello di Roma ammette che la parrocchia possa essere titolare di una capacità giuridica, pur senza ravvisarne espressamente il fondamento di diritto positivo o dogmatico.

Attraverso questa operazione logica, i giudici di merito hanno scelto di non entrare nell'annoso problema circa la possibilità di dedurre la capacità giuridica dell'ente ecclesiastico non riconosciuto direttamente dal *Codex Ju-*

ris *Canonici* del 1983.<sup>13</sup> Per ultimo, la Corte di Appello si è limitata a prendere atto della pubblicazione del decreto del Ministero dell'interno, durante la pendenza del primo grado di giudizio, concludendo in questo senso la propria motivazione. Riassumendo, il ragionamento della Corte d'Appello può essere sintetizzato in due passaggi: a) fino al 1984 la parrocchia sta in giudizio come un ente di fatto, soggetta alle norme di diritto comune (artt. 36-42 c.c.); mentre in un secondo momento, e in particolare modo dal 1986, b) la parrocchia acquista la personalità civile, subentrando nei rapporti processuali e sostanziali già intrapresi in precedenza.

Un ragionamento diverso, probabilmente di maggior pregio ricostruttivo, sarebbe stato quello di indagare su alcuni punti glissati dalla Corte territoriale e, in particolare, se già prima del riconoscimento "agli effetti civili", la parrocchia potesse definirsi un soggetto di diritto, e dunque un ente apprezzabile per l'ordinamento italiano. La risposta alla problematica avrebbe potuto prendere le mosse da Cass. civ., Sez. Un., 11 settembre 1979, n. 4743 (già citata in nota) che riconosce la legittimazione processuale della diocesi. I giudici di legittimità hanno sostenuto la personalità giuridica nell'ordinamento italiano argomentando direttamente dal *Codex Juris Canonici* del 1983. Riconoscendo il Codice come una fonte fatto, i giudici hanno applicato, sebbene ancora come *extremum iuris remedium*, le disposizioni generali degli artt. 36-42 c.c., in quanto l'ordinamento giuridico riconosce gli enti ecclesiastici come soggetti di diritto, anche senza il bisogno di una espressa personalità giuridica. Prima di proseguire, va fatta un'ultima considerazione: i ricorrenti, nel sostenere l'inesistenza della parrocchia, avrebbero dovuto porsi il preventivo problema di dimostrare come essa non possa considerarsi un soggetto di diritto, sia prima dell'intervento del decreto ministeriale sia – e soprattutto – dopo. Ciò in quanto, come si avrà modo di vedere più avanti, le Norme sono applicabili con effetti retroattivi. Ciò vuol dire che il ricorrente avrebbe dovuto ragionare *a contrariis* rispetto a Cass. civ., Sez. Un., 11 settembre 1979, n. 4743, cit. dimostrando l'inesistenza dell'ente ecclesiastico non *sic et simpliciter* fondandosi sul fatto che nel momento iniziale della lite non aveva la personalità civile, ma avrebbe dovuto dimostrare l'inesistenza *tout court* della parrocchia come soggetto di diritto, solo in questo senso si sarebbe potuto scongiurare l'acquisto della personalità giuridica in corso di causa.

<sup>13</sup> Si muove in senso opposto al paventato timore della Corte territoriale Cass. civ., Sez. Un., 11 settembre 1979, n. 4743, in banca dati elettronica *pluris-cedam.utetgiuridica.it* che argomenta, per riconoscere l'esistenza di un ente ecclesiastico, direttamente dal Codice Canonico, interpretandolo come fonte fatto e deducendo dalle norme la sua esistenza, come soggetto di diritto, anche all'interno dell'ordinamento italiano, difatti i giudici di legittimità giungono a dire che «la diocesi è per il diritto canonico e per l'ordinamento dello Stato una persona giuridica».

4. 1. *La pretesa dei ricorrenti e nuovi dubbi*

L'implicazione logica del ricorrente, su cui si fonda l'intero ricorso, ruota intorno al riconoscimento della personalità civile della parrocchia, assumendo la struttura di "se A, allora B". Gli odierni ricorrenti hanno sostenuto che "se la parrocchia è priva di personalità giuridica riconosciuta agli effetti civili, allora la stessa non esiste", difatti, agendo con l'*actio nullitatis* hanno lamentato che le pronunce, rese nei precedenti gradi di giudizio, siano state *inutiliter datae* perché pronunciate nei confronti di un soggetto inesistente. Emerge, fin d'ora, una perplessità circa le argomentazioni avanzate, perché il riconoscimento della personalità civile presuppone l'esistenza dell'ente parrocchiale, non risolvendosi in essa: in dottrina si è osservato che l'autorità ecclesiastica «costituisce» o «erige» le parrocchie, e per «costituzione» deve intendersi l'attività materiale costitutiva «cui può aggiungersi ma anche non aggiungersi il riconoscimento delle personalità»,<sup>14</sup> la quale è intesa come un elemento accidentale e non costitutivo. A ciò va aggiunto che l'art. 7 c. 2 della l. 25 marzo 1985, n. 121 attribuisce agli enti ecclesiastici una chiara configurazione giuridica nell'ordinamento positivo nazionale, presupponendone già la loro esistenza, laddove si legge che «la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a *riconoscere* la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico», la cui attività di religione e culto verranno precisate all'art. 16 lett. a delle Norme; in altri termini se un ente ecclesiastico, avente finalità di religione e di culto, è eretto nel pieno rispetto della normativa canonica, potrà avere personalità giuridica *anche* nell'ordinamento italiano.

## 5. LE NORME COME DISPOSIZIONI PROCESSUALI.

## L'EFFETTO RETROATTIVO

Va operato un distinguo tra la soggettività giuridica, intesa come idoneità ad essere potenziali titolari di diritti e obblighi giuridici e capacità giuridica, che è invece la misura della soggettività, cioè l'effettiva titolarità di diritti e obblighi. I due concetti (soggettività giuridica e capacità giuridica) se coincidono per le persone fisiche, rimangono distinti per quelle giuridiche. I ricorrenti, al fine di ottenere una pronuncia positiva, avrebbero potuto dubitare della parrocchia come soggetto di diritto, concetto ontologicamente diverso

<sup>14</sup> G. LO CASTRO, voce «*Persona giuridica nel diritto canonico*», in *Digesto delle discipline privatistiche*, sez. civ., XIII, Torino, UTET, 1995, p. 424. Nell'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione osserva che «l'errore di tale percorso argomentativo sta nel fatto che il riconoscimento della personalità civile postula l'esistenza dell'ente parrocchiale».

dall'essere titolare di una personalità giuridica, riconosciuta agli effetti civili e fondata sulla capacità della parrocchia.

Il problema dell'esistenza, nel caso deciso, è superato perché – durante la pendenza del giudizio di prime cure – è intervenuta la pubblicazione del decreto ministeriale di riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili (1986), sicché la Corte d'Appello osserva, correttamente, che si tratta di «una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto con la conseguenza, sul piano processuale, che, ai fini dell'attribuzione dello *ius postulandi*, è rilevante la sola circostanza che la procura sia stata conferita dal soggetto (parroco) che ne aveva, sia in origine che successivamente, la rappresentanza». <sup>15</sup> Invero, la conclusione del giudice di merito trova un valido precedente nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha qualificato le Norme come disposizioni processuali, e – in quanto tali – suscettibili di applicazione retroattiva. Si è detto che «la legge 20 maggio 1985, n. 222 (contenente disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) è entrata in vigore, secondo le disposizioni contenute nell'art. 75, il giorno 3 giugno 1985 (data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) e, quindi, anteriormente alla proposizione dell'appello deciso con la sentenza impugnata. Pertanto, in mancanza di disposizioni contrarie, le norme processuali in essa contenute si applicano al processo in corso, stante il principio della immediata entrata in vigore delle leggi processuali». <sup>16</sup> Nella stessa pronuncia, la Corte di Cassazione giunge ad affermare che da ciò deriva l'acquisto della personalità giuridica, in pendenza di giudizio, da parte degli enti ecclesiastici, decorrente dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'interno, che conferisce la qualifica di ente civilmente riconosciuto, ai sensi dell'art. 29 c. 1 delle Norme. Prima dell'emanazione del decreto ministeriale, l'orientamento giurisprudenziale in questione opta per l'applicazione delle disposizioni generali degli artt. 36-42 c.c., pur senza soffermarsi sulla soggettività giuridica della parrocchia, la quale potrebbe trovare un proprio fondamento nel principio di apparenza e nel suo riconoscimento di fatto. Diversamente, i ricorrenti hanno aderito a quell'orientamento secondo cui la stessa configurabilità di ente di fatto non può andare disgiunta dalla esistenza del sub-

<sup>15</sup> Nell'ordinanza in commento, i giudici di legittimità osservano che «è comunque dirimente sottolineare che il problema del riconoscimento della personalità agli effetti civili della Parrocchia è ormai superato perché nel 1986 – durante la pendenza del giudizio di prime cure del processo in cui sono state rese le sentenze di cui oggi è invocata l'inesistenza – è intervenuta la pubblicazione del corrispondente decreto ministeriale».

<sup>16</sup> Cass. civ., 9 maggio 1995, n. 5024, «Rivista di diritto ecclesiastico», 1995, p. 451. Le Norme sono concepite come regole processuali direttamente applicabili in pendenza di giudizio, che stabiliscono la successione *ex lege* del «nuovo» ente nella posizione giuridica del precedente.

strato, inteso come complesso degli elementi personali e patrimoniali, in assenza dei quali resta esclusa l'idoneità del mero *nomen* a costituire centro di imputazione soggettiva dei rapporti giuridici di natura privatistica.<sup>17</sup> Tuttavia, andrebbe preso in considerazione anche il can. 100 § 3 del Codice del 1917, il quale poneva una regola da cui la dottrina aveva già ravvisato la capacità giuridica dell'ente parrocchiale: «*personae morales sive collegiales sive non collegiales minoribus aequiparantur*», disposizione che sembrerebbe riconoscere la parrocchia come un capo d'imputazione di diritti e obblighi giuridicamente rilevanti.<sup>18</sup> Potrebbe essere dirimente l'osservazione che la parrocchia, secondo un'autorevole dottrina, già sotto la vigenza del Codice del 1917 poteva considerarsi una *universitas personarum* (costituita anche dai fedeli riuniti attorno all'ente parrocchiale, concepiti come elemento imprescindibile), ma anche una *universitas rerum* (formata da un complesso di beni destinato al perseguimento di determinati fini).<sup>19</sup>

#### 6. GLI APPRODI GIURISPRUDENZIALI SULL'ESISTENZA DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

Dalla lettura del quadro giurisprudenziale si può dedurre che i giudici hanno concepito gli enti ecclesiastici, sebbene privi di un riconoscimento agli effetti civili, come soggetti di diritto "rilevanti" per l'ordinamento interno e subordinati, in questo senso, alle norme di diritto comune. Un caso analogo a quello deciso ha avuto ad oggetto la legittimazione processuale di un reverendo (rappresentante della Provincia dei Frati minori); in quella circostanza i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto esistente la personalità giuridica, in quanto è «insufficiente sotto diversi aspetti l'affermazione che l'ente ecclesiastico in questione non avrebbe riconoscimento giuridico, con la conseguenza che le attività dei suoi rappresentanti ricadrebbero sul fondo comune senza limiti». Attraverso l'uso del ragionamento del "tavolo a gambe traballanti", i giudici hanno affermato che, anche laddove continuassero a sussistere dubbi sulla personalità giuridica della Provincia dei Frati minori, troverebbe comunque applicazione la disciplina generale del Codice civile, concepita dunque come una valvola di sfogo: «ciò non esonera

<sup>17</sup> In dottrina v. F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, Jovene, 1986, p. 40 che argomenta *ex artt.* 27 c. 2 e 28 c. 1 c.c., tuttavia il pensiero resta inapplicabile al caso di specie, perché, come si vedrà in narrativa e già prima della riforma, era possibile ravvisare nell'ente parrocchiale una *universitas personarum* e *rerum*.

<sup>18</sup> G. LEZIROLI, *Persona morale e persona fisica nel diritto canonico. Notezioni minime sul can. 100 § 3*, in *Studi in onore di P.A. d'Avack*, Milano, Giuffrè, 1976, p. 871-897.

<sup>19</sup> Su questi due elementi, necessari ai fini dell'esistenza dell'ente ecclesiastico, si rinvia alla *relatio* di W. Onclin sui lavori del *coetus studiorum de personis physicis et iuridicis*, «Communicationes», 1974, p. 98; cfr. inoltre i *praenotanda* allo *Schema canonum libri II De Populo Dei*, ivi, 1977, p. 241.

dall'osservanza delle regole generali, più volte ribadite da questa Corte». <sup>20</sup> Tuttavia, va osservato che l'applicazione delle norme di diritto comune trova il suo fondamento nel riconoscimento, da parte della giurisprudenza di legittimità, della "chiesa particolare" come soggetto di diritto, senonché la parrocchia non sembrerebbe potersi annoverare in questa categoria, anche se a una diversa conclusione potrebbe giungersi laddove si procederebbe a una comparazione circa la posizione giuridica degli enti espressione di una "chiesa particolare" e la parrocchia. Un'altra significativa apertura giurisprudenziale risale al 1979, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è pronunciata positivamente sulla diocesi come soggetto titolare di capacità giuridica. Va notato che la pronuncia delle Sezioni Unite si inserisce all'interno di un quadro giuridico che ancora non conosce gli elementi costitutivi degli enti ecclesiastici come emergenti dal *Codex Juris Canonici* del 1983, né il riconoscimento "agli effetti civili", successivamente previsto dalle Norme. Anche in quel caso, il ricorrente lamentava l'inesistenza della diocesi, sostenendo che i giudici del merito avrebbero dovuto rilevare l'inesistenza dell'ente, in quanto privo della personalità giuridica. Si sarebbe trattato di una circoscrizione territoriale, analogamente a quanto sostenuto dall'odierno ricorrente, secondo cui la parrocchia costituirebbe una mera «unità territoriale». Anche in quel caso, il motivo di ricorso venne dichiarato infondato perché la presenza di una "chiesa particolare" e di una "chiesa universale", intesa come «la porzione del popolo dei fedeli affidata alla cura del vescovo», non toglie che l'ente ecclesiastico minore «per il diritto canonico e per l'ordinamento dello Stato sia una persona giuridica». <sup>21</sup>

In un altro caso la Corte di Cassazione ha riconosciuto personalità giuridica (sebbene dovrebbe parlarsi di capacità giuridica) anche ai benefici parrocchiali, osservando che questi disponevano della personalità già prima dell'entrata in vigore delle Norme. Sembrerebbe allora che i giudici abbiano operato un'analogia con gli enti ecclesiastici minori, tra i quali hanno collocato anche la parrocchia: si legge infatti che «a queste indicazioni si aggiunga che, ai sensi del canone 1409 del previgente codice di diritto canonico (quello del 1917, n.d.r.), i benefici ecclesiastici avevano personalità giuridica, avendo in comune con gli enti ecclesiastici le norme relative al riconoscimento della stessa». <sup>22</sup> In questo senso, e come già dianzi anticipato, anche la parrocchia sembrerebbe avvicinarsi, almeno per trattamento giuridico, alla «chiesa particolare», e in tal senso si spiega perché nel provvedimento in commento, il relatore, Consigliere Eduardo Campese, abbia definito la parrocchia come espressione di una chiesa particolare, a propria volta prolungamento di quella universale.

<sup>20</sup> Cass. civ., 8 aprile 2003, n. 5458, in *Gius*, 2003, p. 1879.

<sup>21</sup> Cass. civ., Sez. Un., 11 settembre 1979, n. 4743, cit.

<sup>22</sup> Cass. civ., 9 maggio 1995, n. 5024, cit.

Attraverso questo “cammino giurisprudenziale”, inoltre, assume coerenza l’osservazione della Corte d’Appello romana, secondo cui anche gli enti non riconosciuti dallo Stato «non per questo non sono soggetti di diritto per l’ordinamento statale». Sarebbe proprio l’apprezzamento fattuale a giustificare l’applicazione delle disposizioni di diritto comune, anche laddove si dia rilievo al fatto che le Sezioni Unite, con un’importante pronuncia, pur negando la qualità dell’ente ecclesiastico come ente pubblico nell’ordinamento italiano sia nel regime previgente alle modificazioni del Concordato tra Stato e Chiesa Cattolica sia nel regime attuale, hanno osservato che comunque «il riconoscimento della personalità giuridica concerne anche le associazioni e le fondazioni private (art. 12 cod. civ.)». <sup>23</sup>

#### 7. LA CONTINUITÀ GIURIDICA DELLA PARROCCHIA (E INFONDATEZZA DEL SECONDO MOTIVO DI RICORSO)

I ricorrenti hanno sostenuto che con l’entrata in vigore delle Norme (e con il decreto ministeriale), la parrocchia si costituirebbe come nuovo soggetto, autonomo e svincolato dalla sua precedente (materiale) esistenza. Tuttavia, anche questo secondo motivo non è stato ritenuto ammissibile dalla Corte, sebbene sia stato trattato congiuntamente al primo.

Su questo preciso argomento, la Corte d’Appello aveva osservato che sembrerebbe trattarsi di un fenomeno modificativo-evolutivo: le Norme non sarebbero finalizzate a «creare» un nuovo ente dotato di personalità giuridica *ex novo*, quanto a permettere un riconoscimento legale a una situazione già di fatto apprezzabile, in cui la parrocchia ha già personalità giuridica (per diritto positivo *in iure canonico*). Ed in tal senso sembrerebbe deporre anche la giurisprudenza di legittimità, laddove ha notato che il conferimento alle singole parrocchie della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto «secondo la dottrina, ha avuto l’effetto di equiparare la situazione di tali enti nello Stato alla situazione in cui si trovano nel diritto canonico». <sup>24</sup> L’approdo giurisprudenziale sembrerebbe fare riferimento al fatto che «il riconoscimento di un ente ecclesiastico come persona giuridica servirebbe non a costituire un soggetto nuovo nell’ordinamento (...), ma a regolare una pluralità di atti e di relazioni come se fossero imputabili unitariamente a un ente astratto, inserendoli nel tessuto giuridico», in caso contrario s’incorrerebbe nella censura di «riconoscere ad un soggetto la potenzialità di riassumere tutte le situazioni giuridiche di un ordinamento, senza ammetterne l’originarietà rispetto ad esso». <sup>25</sup>

<sup>23</sup> Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 1990, n. 61, «Rivista di diritto ecclesiastico», 1992, p. 68.

<sup>24</sup> Cass. civ., 8 aprile 2003, n. 5458, cit.

<sup>25</sup> G. LO CASTRO, voce «Persona giuridica nel diritto canonico», cit. p. 421.

A parere di chi scrive, in questa particolare circostanza si potrebbe invocare l'istituto pubblicistico della continuità giuridica: può essere dirimente il fatto che il riconoscimento della personalità di un ente ecclesiastico sia disciplinato da norme di natura pubblicistica, come sembrerebbe emergere dalla giurisprudenza.<sup>26</sup> Questa circostanza, pertanto, può legittimare, con risultati interessanti, il ricorso all'istituto pubblicistico della continuità giuridica, oggetto anche di un recente studio di Mario Fiorillo.<sup>27</sup> L'istituto consiste nella possibilità di ammettere l'estinzione del precedente ente e la contemporanea nascita del nuovo, che succede al precedente in tutti i rapporti giuridici senza soluzione di continuità. L'applicazione dell'istituto potrebbe essere giustificata anche dall'art. 30 delle Norme, laddove prevede che «con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalità giuridica (...), si estingue, ove esistente, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all'ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi». Peraltro, questa visione è coerente con l'intento espresso dalla Commissione paritetica e cioè quello che a ogni singola "realtà canonica" corrisponda una sola personalità, e non – come nell'ordinamento previgente – più personalità.<sup>28</sup> Superando questa osservazione, si è detto in dottrina come la capacità giuridica sussista già prima dell'intervento del decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 29 c. 1 delle Norme: il riconoscimento civile della personalità della parrocchia, così come è intesa dal nuovo Codice di diritto canonico, non comporta, nel regime concordatario, l'assunzione di una capacità giuridica prima non riconosciuta, quanto l'estinzione della personalità giuridica civile (già esistente) della chiesa parrocchiale, il cui patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia, e quella della personalità giuridica civile dei benefici parroc-

<sup>26</sup> Cfr. Cons. Stato, 30 marzo 2000, n. 1835, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2000, p. 1020, in cui, tra l'altro, si osserva, in tema di giurisdizione, che se «si controverte sulla sussistenza della personalità giuridica di un ente (nella specie, ecclesiastico), ai fini della competenza giurisdizionale, occorre distinguere se vi sia stato o non un formale decreto di riconoscimento. Nel primo caso, la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di una questione di stato; nel secondo caso, invece, quando l'amministrazione rifiuta di certificare – a norma dell'art. 15, comma 5, del regolamento di cui al d.p.r. 13 febbraio 1987 n. 33 – che un ente ecclesiastico abbia la personalità giuridica per antico possesso di stato accertabile con un'attenta indagine, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, perché, secondo le varie leggi sulla materia succedutesi nel tempo, il riconoscimento o meno della personalità giuridica degli enti ecclesiastici è stato sempre disciplinato da norme di natura pubblicistica».

<sup>27</sup> Cfr. M. FIORILLO, *La nascita della Repubblica e i problemi giuridici della continuità*, Milano, Giuffrè, 2000.

<sup>28</sup> Per questa osservazione si rimanda alla *Relazione sui principi*, pubblicata da F. MARGIOTTA BROGLIO, *Riforma della legislazione concordataria sugli enti e sul patrimonio ecclesiastico: i «principi» della commissione paritetica Italia-S. Sede*, «Foro italiano», 1984, pp. 368-378.

chiali, sostituiti nella loro funzione principale dall'Istituto diocesano per il sostentamento del clero.<sup>29</sup>

#### 8. IL FONDAMENTO DELLA CAPACITÀ GIURIDICA

Diverso e ulteriore problema (che nel caso deciso dalla Corte rileva solo *incidenter tantum* perché è intervenuto il decreto ministeriale di riconoscimento della personalità civile) è quello di stabilire in forza di quali principi la parrocchia possa definirsi un ente di fatto e cioè dove trovi legittimazione la propria capacità giuridica. La Corte di Cassazione non ha mai affrontato apertamente il tema, ma dall'analisi del quadro giurisprudenziale, e soprattutto dalla pronuncia a Sezioni Unite del 1979, il fondamento della capacità giuridica degli enti ecclesiastici potrebbe trovare diretta legittimazione nel *Codex Juris Canonici* del 1983, conosciuto dal giudice nazionale come una fonte fatto a cui riportare il singolo ente ecclesiastico ai fini della sua qualificazione, come soggetto di diritto, nel suo ambito naturale di appartenenza, con ricadute di fatto nell'ordinamento interno.

Il ragionamento delle Sezioni Unite, che sostanzialmente riconoscono personalità giuridica alla diocesi già prima del riconoscimento agli effetti civili avvenuto con le Norme, sembrerebbe applicabile anche alla parrocchia, che – per diritto positivo – è contemplata come soggetto autonomo di diritto dall'art. 42 della Costituzione *Sacrosanctum Concilium* dove essa assume capacità giuridica in forza di un *coetus fidelium* con un posto preminente fra le varie comunità che un vescovo deve costituire nella sua diocesi. La parrocchia trova ancora un diretto riferimento nell'art. 30 del Decreto *Christus dominus* sull'ufficio pastorale dei vescovi nella Chiesa, dove è considerata la *determinata pars dioecesis* che è affidata alla rappresentanza del parroco, in quanto «principale collaboratore del vescovo» e, infine, nell'art. 10 del Decreto *Apostolicam Actuositatem* sull'apostolato dei laici dove costituisce un «*exemplum praecipuum apostolatus communitarii*».

La capacità giuridica dell'ente ecclesiastico sembrerebbe imporsi all'interno degli ordinamenti esterni in forza delle teorie ecclesiastiche elaborate nel passato, ciò che induce a osservare che la portata delle Norme «non deve essere sopravvalutata», poiché ricognitiva di una situazione di fatto.<sup>30</sup>

Non può, neppure, riconoscersi valenza giuridica a una circolare del Ministero dell'interno del 1954 laddove si nega espressamente che le diocesi e le parrocchie possano considerarsi «entità giuridiche a sé stanti».<sup>31</sup> La dottrina,

<sup>29</sup> In questi termini L. GEROSA, voce «Parrocchia», in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, x, Torino, UTET, 1995, p. 692.

<sup>30</sup> G. FELICIANI, voce «Circoscrizioni ecclesiastiche», in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, III, Torino, UTET, 1995, p. 107.

<sup>31</sup> La circolare è menzionata in V. DEL GIUDICE, *Codice delle leggi ecclesiastiche*, Milano,

anche prima del 1983, è univoca nel riconoscere capacità giuridica all'ente parrocchiale, concependolo come soggetto titolare di rapporti giuridici attivi e passivi; in questo senso potrà discutersi del fondamento ma non dell'esistenza della parrocchia, esistenza definita anche "reale". Infatti, secondo la teoria della "verità metafisica", l'ente parrocchiale andrebbe considerato una persona giuridica al pari di quella fisica, sia per quanto riguarda la capacità giuridica sia la capacità d'agire.<sup>32</sup> Seguendo questa linea di pensiero, l'ente parrocchiale è, già prima dell'intervento legislativo (sebbene in forza del solo diritto canonico), una persona giuridica, esistente e dotata di legittimazione processuale, legittimazione che anzi permette all'ente stesso di tutelare la sua posizione e quella del potere secolare ampiamente inteso: la parrocchia agirebbe processualmente *nomine Ecclesiae*, perseguendo l'*intuitu boni publici*.<sup>33</sup> Si possono riassumere le varie posizioni dottrinali, volte a ricercare il fondamento dell'ente parrocchiale già prima dell'intervento di diritto positivo del 1983, dicendo che esse oscillarono tra la cosiddetta "realtà delle persone giuridiche" (si tratta di un riflesso della realtà delle persone fisiche)<sup>34</sup> e la "realtà indipendente", che sostiene l'esistenza dell'ente ecclesiastico sulla base della realtà ideale o metafisica. Nelle elaborazioni dottrinali, queste teorie non contemplano una limitazione spaziale, giacché giustificano, al contrario, l'estensione del riconoscimento giuridico dell'ente al di fuori dello Stato Vaticano.

La capacità dell'ente ecclesiastico si espanderebbe anche negli ordinamenti esterni in forza di questa elaborazione teorica: l'esistenza giuridica della parrocchia viene riconosciuta dall'autorità ecclesiastica, in forza del dato giuridico positivo, e successivamente, in forza della teoria "reale", l'ente ecclesiastico rivendicherebbe l'originalità e l'indipendenza verso l'autorità

Giuffrè, 1956, pp. 269-270. La circolare, riferita al periodo di vigenza del vecchio codice di diritto canonico del 1917, lungi dal ricercare i requisiti della soggettività giuridica, come emergenti da un'analisi sistematica delle fonti, nonché dalla prassi (da cui non vanno separati i formanti extragiuridici), esclude aprioristicamente la qualifica fondandosi su una sterile, quanto rigida, interpretazione letterale del previgente Codice.

<sup>32</sup> Si tratta di teorie note già dai primi anni del xx secolo tutte improntate a mettere in risalto l'esistenza dell'ente ecclesiastico anche parrocchiale, avversando la *Fiktionstheorie* su cui ha scritto *ex multiis* A. TOSO, *Ad codicem iuris canonici commentaria minora. Lib. II - De personis*, Roma, Ephemerides Ius Pontificium, 1922, *Sub can.* 87, n. 1, 9-10; alfiere della teoria è comunque U. STUTZ, *Der Geist des Codex iuris canonici*, Stuttgart, Enke, 1918, pp. 211-212.

<sup>33</sup> Il lavoro a cui si fa riferimento è il saggio di P. GILLET, *La personallité juridique en droit ecclésiastique spécialement chez les Décretistes et les Décretalistes et dans le Code de droit canonique*, Malines, W. Godenne, 1927, p. 273.

<sup>34</sup> È la tesi sostenuta da A. VERMEERSCH, *De personae moralis origine seu constitutione*, «Jus Pontificium», 1930, p. 288 ss.; cfr. altresì G. MICHIELS, *Principia generalia de personis in Ecclesia*, Parisiis-Tornaci-Romae, Typis Societatis S. Joannis Evangelistate, 1955, pp. 348-354 e K. HOHENLOHE, *Grundlegende Fragen des Kirchenrechts*, Wien, Mayer, 1931.

statale. In questo senso, si potrebbe ravvisare un collegamento tra l'ente ecclesiastico dotato di soggettività giuridica e la visione pluralistica e liberale dell'organizzazione statale italiana: in questa visione, tra l'altro avallata dall'ordinamento costituzionale, si creerebbe un parallelismo (in forza del combinato disposto dell'art. 18 Cost. insieme a cann. 301 e 313 CIC) tra il fenomeno della personalità pubblica e quello dell'associazionismo pubblico,<sup>35</sup> segnandosi la definitiva delegittimazione della dottrina ottocentesca tendente a negare la personalità giuridica all'ente parrocchiale, di cui fu alfiere Francesco Ruffini.<sup>36</sup>

8. 1. *Dal Codice canonico del 1917 a quello del 1983.  
Indizi di una capacità giuridica?*

Come si è detto, la Suprema Corte di Cassazione afferma la capacità giuridica degli enti ecclesiastici collocandola sempre all'interno delle previsioni di diritto positivo canonico e – in particolare modo – nel *Codex Juris Canonici* del 1983. Ciò non toglie che già prima di questo fosse configurabile una capacità giuridica dell'ente parrocchiale. La parrocchia è generalmente considerata un soggetto di diritto facilmente individuabile, che assume rilievo

<sup>35</sup> La libertà di associazione è espressione del più ampio principio pluralistico, collocato – grazie alla forza espansiva dell'art. 2 Cost. – tra i principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano. L'associazionismo rappresenta, per richiamare una definizione di crisafulliana esperienza, la chiave di volta del sistema costituzionale nonché il principio che permette di risolvere dialetticamente tutte le antinomie; inoltre, richiamando le osservazioni di P. RIDOLA, *Democrazia pluralistica e libertà associative*, Milano, Giuffrè, 1987, *passim*, la portata generale dell'art. 18 Cost. assicura alle associazioni una sfera di azione giuridica parificata a quella degli individui. Per quanto riguarda, invece, la distinzione tra associazione e altre forme di aggregazione, è possibile qualificare la Chiesa universale come una formazione sociale, in quanto aggregato caratterizzato dalla naturalità e dalla necessità (laddove lo stesso Stato Vaticano si identifica con la Chiesa universale), mentre la parrocchia, come Chiesa particolare di fatto, è annoverabile tra le associazioni, tutelate ex art. 18 Cost., che va ad individuare una disciplina di carattere generale valida per tutte le libertà associative, disciplina che deve essere interpretata in combinato disposto non solo con le altre forme associative direttamente previste dalla Costituzione – come sostiene F. BENELLI, *Sub art. 18 Cost.*, in S. BARTOLE, R. BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, CEDAM, 2008<sup>2</sup>, p. 145 – ma anche con quelle disposizioni, come cann. 301 e 313 CIC, capaci di assurgere determinate realtà associative, non espressamente contemplate dalla Costituzione, come gli enti ecclesiastici minori, in associazioni atipiche ascrivibili nella legalità costituzionale.

<sup>36</sup> F. RUFFINI, *La classificazione delle persone giuridiche in Sinibaldo dei Fieschi (Innocenzo IV) e in Federico Carlo di Savigny*, in *Scritti in onore di Francesco Schupfer*, Torino, Bocca, 1898, pp. 313-393, la tesi dell'Autore (oltre che apparire ormai destituita) non è condivisibile, perché, alla luce della tesi accolta in narrativa, l'intervento delle Norme ha valenza ricognitiva delle posizioni della scienza giuridica secolare, riconoscendo un'esistenza, quella dell'ente parrocchiale, già presupposta vuoi dallo stesso *Codex Juris Canonici* del 1983 vuoi dalle elaborazioni dottrinali antecedenti. È possibile giungere a queste conclusioni argomentando dal lavoro di G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti*, Milano, Giuffrè, 1985, in particolare pp. 161-162.

anche negli ordinamenti giuridici stranieri, in caso contrario si giungerebbe all'inaccettabile situazione di negarle il compimento di qualsiasi negozio giuridico con soggetti di altri ordinamenti, senza un previo riconoscimento della personalità giuridica "agli effetti civili", con palese violazione del principio d'eguaglianza o con il diverso onere di costituirsi in forma societaria o associativa. Un ruolo fondamentale sembrerebbe essere quello assunto dagli stessi terzi che entrano in contatto con l'ente parrocchiale, e in questo senso non può non considerarsi il comportamento degli stessi ricorrenti nel precedente giudizio, in cui proponevano, contro la parrocchia, domanda riconvenzionale volta all'acquisto per usucapione del diritto di proprietà del complesso immobiliare appartenente alla stessa. Dopo aver vinto in primo grado e aver perso in appello, ricorrevano anche al giudice di legittimità, confidando loro per primi nell'esistenza, quanto meno come ente di fatto, della parrocchia.<sup>37</sup> L'esistenza degli enti ecclesiastici è ravvisabile anche dalla consultazione dei lavori preparatori del Codice del 1917, in cui si parla di «*persona romani pontifias*», altre volte di «*persona dioecesis*» e, ciò che qui più interessa, di «*persona paroeciae*», ricorrendo all'elaborazione della personalità giuridica secondo l'ottica della concessione della soggettività da parte dell'ordinamento. Nella configurazione dell'ente ecclesiastico, la personalità assume la forma di uno «strumento nelle mani dell'autorità ecclesiastica per trarre ad esistenza giuridica una realtà prima inesistente nell'ordinamento», in questo senso è proprio l'ordinamento ecclesiastico che si arroga «il compito di svolgere una funzione generativa di vita giuridica». Allora, la parrocchia può concepirsi come un «centro d'imputazione di effetti giuridici

<sup>37</sup> Nell'ordinanza in commento i giudici di legittimità osservano che «da ultimo, anche a non voler rimarcare la singolarità della condotta processuale di Luigia Buttarò (e del defunto Francesco Buttarò), quanto all'aver invocato, in questo giudizio, la inesistenza giuridica della Parrocchia ora controricorrente dopo avere rivendicato (con esito rivelatosi infruttuoso) diritti nei suoi confronti in quello precedente, merita, comunque, di essere sottolineato che lo specifico problema della personalità giuridica degli enti ecclesiastici non è soggetto alle regole di cui agli artt. 1 e 16 del codice civile, né dell'art. 16 preleggi: invero, al momento della instaurazione (notifica della citazione introduttiva, risalente all'ottobre 1984) del processo nel quale furono rese le sentenze che oggi si pretende invalidare, era ancora vigente la legge n. 810 del 1929 (recante la Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), che, nel Concordato ivi riportato (che, in quanto norma pattizia ed eccezionale, derogava, necessariamente, alla disciplina generale), prevedeva (cfr. art. 29, lettera A), che "Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuta dalle leggi italiane (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto, che già non l'abbiano, comprese quelle già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il Fondo per il culto destina a ciascuna di esse". Il riferimento pure alle "parrocchie", dunque, non può che lasciare intendere che le stesse, già all'epoca, fossero considerate come giuridicamente esistenti e munite di soggettività».

diversi dagli individui singoli»,<sup>38</sup> esistenza che trova il proprio fondamento nel Corpo mistico di Cristo, anzi, si è osservato che – pur in assenza di una disciplina ricognitiva – l’ente ecclesiastico è titolare di una soggettività autonoma e più profonda rispetto agli altri corpi morali.

Nel Codice del 1917 manca un riferimento espresso alla parrocchia come soggetto di diritto, tuttavia la dottrina era giunta all’elaborazione della sua esistenza, intendendola come un soggetto attivo e passivo di rapporti di diritto sostanziale e processuale. Il *Codex Juris Canonici* del 1983 accoglie e recepisce quest’orientamento dottrinale e la realtà giuridica delle parrocchie, intese come «centri di attribuzione di effetti giuridici e di imputazione di relazioni giuridiche».<sup>39</sup>

La personalità giuridica della parrocchia trova la sua prima legittimazione nella Chiesa universale, istituzione secolare, senza mai – però – trascendere in un fenomeno religioso, difatti essa non è annoverata tra le cosiddette “persone morali”, e cioè tra gli enti connessi al verificarsi di eventi trascendenti come, ad esempio, la Chiesa cattolica o la Sede apostolica; ma rientra nelle “persone giuridiche”, trattandosi di un ente reale, formale e dipendente dal diritto positivo. Su quest’ultimo aspetto va precisato che sebbene il legislatore del 1917 non si sia espressamente riferito alla personalità giuridica della parrocchia – come già dianzi detto – riconosceva «in essa per lo meno l’esistenza di due distinte personalità giuridiche», parlandosi, già all’epoca, di una «duplice capacità giuridica di natura patrimoniale».<sup>40</sup>

## 9. LA CAPACITÀ GIURIDICA NEL CODICE DEL 1983

L’esistenza della parrocchia come soggetto giuridico, concetto cardine attorno al quale si snoda la soluzione del caso, e che può indurre a prospettare una vera e propria personalità giuridica in capo all’ente parrocchiale, ruota intorno a tre principi ecclesiologici fondamentali, che sono a) la comunità dei fedeli, che va a costituire l’elemento soggettivo della parrocchia e per-

<sup>38</sup> G. LO CASTRO, voce «*Persona giuridica nel diritto canonico*», cit., p. 421, di cui anche le citazioni precedenti.

<sup>39</sup> Ivi, p. 420; si tratta dell’opinione prevalente in dottrina, cfr. anche IDEM, *Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico. Contributo allo studio delle persone morali*, Milano, Giuffrè, 1974, *passim* e, più di recente, IDEM, *Il soggetto e i suoi diritti nell’ordinamento canonico*, cit., *passim*.

<sup>40</sup> L. GEROSA, voce «*Parrocchia*», cit., p. 690; di cui anche la citazione precedente. Per quanto riguarda le due personalità giuridiche si tratta – più precisamente – del *beneficium paroeciale* e della *ecclesia paroecialis*; mentre – per quanto concerne la duplice capacità giuridica di natura patrimoniale – la dottrina maggioritaria non ne ha mai contestato la sua fondatezza, ma si è interrogata su quale sia il soggetto effettivamente titolare di questa capacità giuridica; per le tesi avanzate sull’argomento si rimanda a T. MAURO, voce «*Parrocchia*», in *Enciclopedia del diritto*, XXI, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 868-887, in particolare pp. 871-873.

mette di classificarla anche (ma non solo) come un “insieme di persone”, difatti Libero Gerosa ha osservato che «tutti i fedeli partecipano alla missione della Chiesa che è un vero e proprio popolo sacerdotale»;<sup>41</sup> b) la guida del presbitero, e dunque la capacità di avere un valido rappresentante, anche processuale, che si faccia portatore degli interessi parrocchiali, e che sia legittimato a resistere in giudizio; c) la relazione di appartenenza a una Chiesa, per mezzo dell’obbedienza all’autorità del vescovo. Questi tre elementi necessitano di una lettura sinergica e omnicomprensiva, che importa la percezione della parrocchia come «un soggetto unitario di missione, individuato e circoscritto come singola comunità ecclesiale da un quarto elemento non costitutivo ma esclusivamente determinativo: il territorio».<sup>42</sup>

I ragionamenti spesso richiamati dalla Corte di Cassazione, per giungere ad affermare la personalità giuridica degli enti ecclesiastici, o quanto meno la loro qualificazione come soggetti di diritto, si basano sul presupposto che la parrocchia è una delle possibili forme giuridiche di comunità eucaristiche di una chiesa particolare, comunità che condividono – spesso – i medesimi elementi costitutivi. Ritornando a questi ultimi, va detto che i tre principi ecclesiologici fondamentali dianzi riportati, ravvisabili nella più raffinata teologia sviluppatasi sotto la vigenza del precedente Codice, acquistano portata giuridica con il can. 515 CIC a seguito degli insegnamenti del Concilio Vaticano II e permettono, come si è anche osservato, di «porre le basi di una nuova regolamentazione giuridica in cui la parrocchia emerga come soggetto unitario attivo».<sup>43</sup> Ciò permette di comprendere, *a posteriori*, come la parrocchia possa considerarsi un soggetto giuridico ancor prima dell’instaurazione del giudizio, avvenuta nel lontano 1984: la Corte territoriale richiama giustamente can. 515 § 3 CIC secondo cui «la parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica per il diritto stesso», mentre il can. 515 § 1 CIC recita che «la parrocchia è una precisa comunità di fedeli stabilmente costituita nella Chiesa particolare, e la cui cura pastorale, sotto l’autorità del vescovo diocesano, è affidata ad un parroco, come suo peculiare pastore». Nel testo normativo ritornano i tre elementi costitutivi di maggiore valenza giuridica: a) la *communitas christifidelium*; b) la “chiesa particolare” in cui questa precisa comunità di fedeli è stabilmente costituita e, infine, c) il parroco quale suo *pastor proprius*. La presenza dei fedeli è uno degli elementi giuridici caratterizzanti la soggettività dell’ente parrocchiale, difatti – a differenza di quanto avviene per le altre forme di comunità eucaristiche – la parrocchia rappresenta quella particolare forma giuridica di *aggregatio fidelium*, che nasce dalla forza unificatrice dell’Eucaristia, celebrata in un preciso luogo e in un particolare ambiente socio-culturale. Ciò permetterebbe di qualificare la

<sup>41</sup> L. GEROSA, voce «Parrocchia», cit., p. 689.

<sup>42</sup> *Ibidem*.

<sup>43</sup> *Ivi*, p. 690.

parrocchia come una comunità eucaristica di tipo giuridico e istituzionale, legittimata a stare in giudizio, anche valutando debitamente la positiva ricezione, nel nuovo Codice del 1983, della lezione conciliare sulla parrocchia, la cui struttura giuridica si basa sulla valorizzazione della dimensione comunitaria del Concilio Vaticano II.

#### 10. OLTRE LE QUALIFICHE GIURIDICHE: IL FONDAMENTO PRAGMATICO

In conclusione, si può dire che l'ordinanza risolve una questione problematica, facendo luce anche su talune asserzioni della giurisprudenza di legittimità. Attraverso un richiamo "ragionato" alla propria giurisprudenza, la Corte ha ricondotto a sistema una materia particolarmente insidiosa, come quella della soggettività giuridica degli enti ecclesiastici, che potrà aprire varchi anche a ulteriori ragionamenti circa la soggettività degli enti non appartenenti alla Chiesa, le cui pretese di diritto sostanziale, ma preliminarmente processuali, sfumano in un ragionamento più complesso, che non può prescindere da una valutazione (e conclusioni) diverse circa la stabilità del legame tra fedeli ed ente. Un elemento dirimente è che, all'interno della realtà parrocchiale, è possibile individuare una comunità stabile di fedeli, a propria volta espressione di una Chiesa universale, all'interno della quale la parrocchia fonda le proprie radici, Chiesa che può contare su un'esistenza secolare, su disposizioni giuridiche (fonti fatte negli ordinamenti stranieri) e su una secolare (e raffinata) elaborazione giuridica. Per ultimo, va detto che la peculiare posizione dell'ente parrocchiale permette di richiamarne il "fondamento pragmatico", inteso quest'ultimo come una soggettività di fatto, che ricorda lontanamente, ma con incontrovertibili punti di contatto, la forza con cui i formanti extra-giuridici influenzano il "sistema legale" fino a divenirne parte integrante.<sup>44</sup>

In questa prospettiva, la parrocchia è un soggetto di diritto non solo (o non tanto) in forza della previsione legale, che avrebbe la sola funzione di creare un "aggancio" nel diritto positivo (e, tanto meno, in forza del riconoscimento agli effetti civili previsto dalle Norme), ma anche perché l'ordinamento canonico concepisce la personalità giuridica in senso pragmatico. L'esistenza dell'ente parrocchiale è desumibile non da un esplicito conferimento del legislatore, ma dal fatto che la prassi, nell'esperienza giuridica canonica, non mostra mai un eccessivo interesse verso la personalità giuridica come requisito astrattamente considerato, tant'è che la stessa previsione di *persona iuridica* prevista dal legislatore del 1983, e richiamata dalla Corte d'Appello

<sup>44</sup> Sul rapporto tra formanti giuridici ed extra-giuridici si rimanda a R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, Milano, UTET, 2012<sup>3</sup>, la celebre teoria dell'Autore ha attirato l'attenzione della dottrina internazionale, si ricorda anche R. SACCO, *Legal formants: a dynamic approach to comparative law*, «The American Journal of Comparative Law», 1991, pp. 1-34; pp. 343-402.

a fondamento dell'esistenza della parrocchia come soggetto di diritto, non svolge una funzione "creativa", ma si limita a prevedere una definizione già rinvenibile, sebbene taciuta, nel Codice del 1917. Oggi la definizione è espressa in can. 113 § 2 CIC secondo cui «*sunt etiam in Ecclesia (...) personae iuridicae, subiecta scilicet in iure canonico obligationum et iurium quae ipsarum indoli congruunt*». La disposizione in esame potrebbe considerarsi come norma di chiusura sulla soggettività giuridica, che – se intesa letteralmente e fuori dal contesto dianzi passato in rassegna – vorrebbe soggetti di diritto solamente gli enti personificati, ma – se letta nella complessità del sistema, dove il diritto positivo canonico si intreccia con la prassi e il diritto positivo "esterno" – si potrebbe intendere come una formula aperta, in un ordinamento che riconosce, vicino agli enti con personalità giuridica *ipso iure* (come la stessa parrocchia, d'altra parte), anche fenomeni di soggettività separati e autonomi rispetto al conferimento della personalità. Senza preoccuparsi di rispettare le esigenze derivanti dal rispetto di uno schema logico, cui viene dato un – forse artificiale – corpo giuridico.